



COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

Provincia di Catania

Numero registro generale del 18/12/2023

DETERMINAZIONE

Numero 1/Prov del 18/12/2023

AREA CONTABILE

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

PRESO ATTO del disposto dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017:

“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, stabilisce al co. 3 che: *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione delle risorse stabili e variabili del fondo per l'anno 2023, al fine di consentire la liquidazione, al personale avente diritto, degli istituti del salario accessorio previsti dal C.C.N.L. attualmente in vigore e dall'accordo integrativo decentrato;

VISTO il CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022, ed in particolare l'art. 79, co. 1 e 2 ai sensi del quale:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, co. 1 e co. 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in

servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al co. 5;

- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co. 1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2015-2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, co. 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999;

VISTO l'art. 80, co. 1 e 2 del CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, in base al quale:

"1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) co. 3, lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, co. 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del co. 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, co. 1 del CCNL del 14 settembre 2000;
- e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. c) del CCNL del 21 maggio 2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21 maggio

2018;

- h) *compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. f) del CCNL 21 maggio 2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000;*
- i) *compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, co. 3, lett. g) del CCNL 21 maggio 2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;*
- j) *differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;*
- k) *risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2.*

EVIDENZIATO che per questo Ente il Fondo 2022 non superava il fondo anno 2016;

EVIDENZIATO che l'art. 78, del CCNL 16 novembre 2022 prevede che:

“3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 13, co. 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:

- a) *degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al co. 1;*
- b) *del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21 maggio 2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;*

4. Il “differenziale stipendiale” di cui al co. 3, lett. b) non pregiudica l'attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso.

5. Con la stessa decorrenza di cui al co. 3, cessano di essere corrisposte le posizioni economiche previste nell'ambito del previgente sistema di classificazione professionale;

PRESO ATTO che il Fondo è stato integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 78 di cui sopra relativamente sia al mantenimento delle P.E.O. ante CCNL 2019-2021 (vedasi anche art. 80, co. 1, del CCNL 2019-2021) sia all'attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) del CCNL 2019-2021;

RICORDATE, innanzitutto, le regole contabili, in merito alla costituzione del fondo:

- mancata costituzione del fondo - I principi contabili al punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che: *“in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;*
- costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre - La norma prevede che: *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”;*
- costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre - si aggiornano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

VISTO l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”) che, al co. 2, testualmente recita: *“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro*

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.**”;

VISTO i documento protocollo RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e RGS n. 12454/2021 relativi ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. Il parere è rivolto agli enti destinatari delle norme ivi richiamate (Aziende del Servizio Sanitario Nazionale richiamate dall'art. 11, co. 1 del D.L. n. 35/2019, Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane richiamate dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019);

DATO ATTO che questo Ente verificherà il non superamento dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. del 11 dicembre 2019, per cui, in tal caso, potrà aumentare la consistenza del fondo per le risorse decentrate, oltre il limite massimo previsto dal D.Lgs. 75/2017;

VISTO il disposto dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: “... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016... ”;

EVIDENZIATO che:

- questo Ente ha utilizzato per la contabilizzazione delle riduzioni del fondo dal 2011 il metodo della semi-somma indicato nella Circolare 12/2011 e, per omogeneità, intende utilizzare lo stesso metodo per la contabilizzazione del personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed al 31 dicembre 2023;
- è stato individuato il personale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2018 (n.22) ed il personale in servizio a tempo indeterminato ipotetico al 31 dicembre 2023 (n.22) sulla base di quanto stabilito nella delibera di programmazione del fabbisogno del personale;
- viene individuato il valore del fondo risorse decentrate anno 2018 (risorse stabili e variabili non neutre) al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa derivante dal rapporto fra tale valore ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- non saranno considerate in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa (la norma infatti testualmente recita: ... “per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa **nonché** delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa ”);
- scatta la possibilità di adeguamento fondo 2023 unicamente per i posti aggiuntivi a tempo indeterminato che si vanno a coprire nel 2023 e non per quei posti che erano coperti a tempo determinato il cui trattamento accessorio risulta ricompreso nel fondo nell'anno 2018, e successivamente stabilizzati (n.9 ex art.23);
- il valore aggiuntivo è applicato al differenziale, qualora positivo, fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2023 e quelli al 31 dicembre 2018;
- considerato che ai sensi dell'art.33 del D.L. 34/2019 non è richiesto che l'ente dia corso al taglio del fondo

in caso di diminuzione del personale;

METODO 2 SEMISOMMA

LIMITE 2016		€ 51.440,45
FONDO 2018		€ 57.989,40
DIPENDENTI AL 31/12/2018	N.22	
QUOTA MEDIA PRO CAPITE- QMP		€ 2.636,00
DIPENDENTI AL 01/01/2023		N. 19
DIPENDENTI AL 31/12/2023		N. 19
Semi somma		N. 19
Differenziale dotazione tra 31/12/2018 e 31/12/2023		N. - 3
ADEGUAMENTO FONDO		€ //
LIMITE 2016 INVARIATO		€ 51.440,45

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2023 e al suo successivo impegno di cui all'art. 79 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Circolare RGS n. 16/2012 - "Somme non utilizzate Fondo anno precedente" statuisce che: "L'art. 17, co. 5 del Ccnl 98-01 prevede che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito di un Fondo debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. A questo fine è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l'ammontare di risorse di Fondi anni precedenti a loro volta regolarmente certificati che risultano non utilizzate né più utilizzabili nell'ambito di tali Fondi. Le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo Fondo, come:

- le economie su nuovi servizi non realizzati;
- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71, Legge 133/2008;
- i risparmi per progressioni orizzontali giuridiche;
- altri disposti dell'art. 9 D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.

Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art. 9, co. 2-bis Legge 122/2010.";

PRESO ATTO che l'Aran ha precisato che il disposto dell'art. 17, co. 5 del CCNL 1° aprile 1999 è applicabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo e che le "economie" in parte variabile (soprattutto per quanto riguarda le risorse di cui all'art. 15, co. 2 e 5 del CCNL 1° aprile 1999) diventano economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l'anno successivo;

VISTI i seguenti pareri ARAN: RAL1830 e RAL1826;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area economica-Finanziaria n. 42 del 25/10/2022 ad oggetto "Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018)";

PRESO ATTO che il Fondo per il salario accessorio per l'anno 2016 ammontava a complessivi € **86.909,50** di cui:

- € 51.400,45 Totale Fondo ex art. 67;
- € 2.628,12 Fondo Lavoro Straordinario;
- € 32.880,93 Fondo salario accessorio P.O;

PRESO ATTO che il Fondo 2023 risulta costituito come esposto nella parte dispositiva del presente atto, mentre il lavoro straordinario, che non fa parte di tali voci, è stato calcolato nel seguente modo:

LAVORO STRAORDINARIO: *Somma calcolata con riferimento all'anno 1993, ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. b, D.P.R. 333/1990, ridotta dal 1° gennaio 1995 di una percentuale pari al 15% e dal 1° gennaio 2000 del 3%;*
€ 2.628,12

EVIDENZIATO che l'art. 33 del CCNL 22 gennaio 2004 istituisce e disciplina l'indennità di comparto, nella seguente maniera:

“ 1. *Al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità di comparto.*

2. *L'indennità di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità.*

3. *L'indennità di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, co. 9 e 10 della Legge n. 335/1995.*

4. *L'indennità viene corrisposta come di seguito indicato:*

a) *con decorrenza del 1° gennaio 2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;*

b) *con decorrenza dal 1° gennaio 2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32, co. 1;*

c) *con decorrenza 31 dicembre 2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della indennità di comparto è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lett. a) e b); a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell'art. 31, co. 2.*

5. *Le quote di indennità di cui alle lett. b) e c) del co. 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, co. 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.”;*

PRESO ATTO che il fondo deve essere integrato con le risorse connesse all'applicazione dell'art. 14, co. 3,4 e 5, del CCNL 16 novembre 2022:

“3. *La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al co. 2, lett. b).*

4. *Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).*

5. *I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, co. 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, co. 3 (Progressioni tra le aree).”;*

VISTA la costituzione del fondo 2023, come da prospetto in uno al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011*”;

RICORDATO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2023, è stato approvato il DUP 2023.2025;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/10/2023, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023.2025;

- con deliberazione di G.M. n. 58 del 14/09/2023 ad oggetto “Approvazione PIAO Comune di Camorotondo Etneo 2023-2025” è stato approvato il PIAO e con la deliberazione di G.M. del 10/10/2023 n.61 ad oggetto “Modifica ed approvazione sottosezione del PIAO 2023/2025 organizzazione e capitale umano - sottosezione piano triennale fabbisogno del personale 2023/2025”

VISTA il Decreto Sindacale n. 27 del 02/10/2023 di nomina e attribuzione incarichi di EQ;

VISTI:

il vigente Regolamento di contabilità;
 l'O. A. EE. LL. vigente;
 il D.Lgsvo 165/2001 e s.m.i.;
 il D.Lgs 118/2011;
 il CCNL EE.LL. vigente;
 l'art. 13 della Legge Regionale n. 30/2000;
 il vigente Statuto Comunale;
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000

ACCERTATA la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

1. di **RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di **DARE ATTO** che il Fondo Lavoro Straordinario anno 2023 EUR 2.628,12;
3. di **DARE ATTO** che il limite salario accessorio relativo alle E.Q. e al segretario comunale, ammonta ad € 32.880,93;
4. di **APPROVARE** la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023, come di seguito specificato:

	RISORSE STABILI
ART. 79, CO. 1 DEL CCNL 2019-2021	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
ART. 79, CO. 1, LETT. A EUR 51.638,34 (di cui <u>eur 1.664,00</u> , escluse dal limite del fondo ex art.67.co.2 lett.a CCNL 2016-2018) di cui <u>eur 781,95</u> , escluse dal limite del fondo, ex art.67 co.2 lett.b CCNL 2016-2018	a) risorse di cui all'art. 67, co. 1 e co. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 ; di cui eur 36.271 annua Guzzetta Angelo in pensione dal 2022.
ART. 79, CO. 1, LETT. B EUR 1.859,00 (SOMME ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO)	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, si applica quanto previsto al comma 5;
ART. 79, CO. 1, LETT. C	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
ART. 79, CO. 1, LETT. D EUR 135,20 (SOMME ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO)	d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.
ART. 79, CO. 1 bis,	e) a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, co.

	1 nella parte stabile di cui al co. 1 confluiscce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78
TOTALE RISORSE STABILI	EUR 53.632,54

	RISORSE VARIABILI
ART. 79, CO. 2	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
ART. 79, CO. 2, LETT. B	<i>a) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;</i>
ART. 79, CO. 2, LETT. A EUR 6.195,00 (SOMME ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO)	<i>b) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge come specificato:</i> incentivi tecnici art.45 D.Lgs 36/2023 € // - compensi istat € 6.195,00
ART. 79, CO. 2, LETT. D	<i>c) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del <u>CCNL 1.04.1999</u>;</i>
ART. 79, CO. 3	3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 604 della <u>Legge n. 234/2021</u> (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al co. 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, co. 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.....
ART. 79, CO. 4	4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al co. 2, lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al co. 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà.
ART. 79, CO. 5 EUR 3.718,00 (€ 1.859,00 anno 2021, € 1.859,00 anno 2022) (SOMME ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO)	5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al co. 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al co. 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al co. 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al co. 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.
ART. 79, CO. 7	6. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del <u>CCNL del 21 maggio 2018</u> , fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.
TOTALE RISORSE VARIABILI	EUR 9.913,00

5. **Di DARE ATTO** che quindi, relativamente al Fondo Risorse Decentrate 2023, le risultanze finali sono le seguenti:

TOT. PARTE STABILE	€ 53.632,54
TOT. PARTE VARIABILE	€ 9.913,00
FONDO 2023	€ 63.545,54
SOMME ESCLUSE DAL LIMITE	€ - 14.353,15
FONDO 2023 SOGGETTO A LIMITE	€ 49.192,39
LIMITE 2016	€ 51.440,45
DECURTAZIONE PER RIENTRO NEL LIMITE	€ 0,00
TOT. COSTITUZIONE FONDO 2023	€ 63.545,54

6. **di RILEVARE** che il tetto di spesa rappresentato dal fondo 2016 così come certificato di € 51.440,45 non è stato adeguato in base al disposto dell'art.33 del D.L.34/2019, ed altresì non si è proceduto ad alcuna decurtazione del fondo anno 2023 per rientro nel limite 2016;

7. **DI IMPEGNARE** la complessiva somma di € **63.545,54** che trova copertura finanziaria come di seguito specificato:

- CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022, compresi di oneri riflessi e IRAP, € **6.195,00**, al CAP. 955/1 in c/residui;

- INDENNITA' DI COMPARTO CORRISPOSTA MENSILMENTE e relativi capitoli di oneri riflessi e IRAP, € **6.328,44**, nei corrispondenti capitoli di retribuzione del personale dipendente;

- P.E.O. –PROGRASSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICHE AL 31/12/2022, e relativi capitoli di oneri riflessi e IRAP, € **5.153,33**, nei corrispondenti capitoli di retribuzione del personale dipendente;

- FONDO RISORSE 2023 (al netto delle quote suddette) trova copertura a carico del Bilancio annualità 2023, e relativi oneri riflessi e IRAP, per € **45.868,77** ai Capitoli 9090/0, 9090/2 e 9090/1, rispettivamente per Emolumenti, CPDEL e IRAP;

8. **DI IMPEGNARE** le somme relative al Fondo per il Lavoro Straordinario anno 2023, e relativi oneri riflessi e IRAP di € **2.628,12** che trovano copertura ai Capitoli 14140/0, 14141/0 e 14142/0 rispettivamente per Emolumenti, CPDEL e IRAP;

9. **di PRENDERE ATTO** che per le annualità 2023-2026 la spesa relativa al salario accessorio del segretario comunale non rileva ai fini dei limiti di spesa ai sensi del D.L. Art. 3 c. 6.

10. **di INSERIRE** il presente atto nel registro delle proprie Determinazioni.

11. **di DARE ATTO** che, in base all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento.

Dichiara

- 1.1 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente;
- 1.2 di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella loro conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
- 1.3 di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ovvero ai sensi del vigente Codice di Comportamento interno dell'Ente, per rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né coniugi o dei conviventi.

Camporotondo Etneo, 18/12/2023

IL RESPONSABILE
MARTINA VINCENZA GAROZZO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporotondo Etneo, 18.12.2023

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
MARTINA VINCENZA GAROZZO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del vigente D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Camporotondo Etneo, 18.12.2023

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
MARTINA VINCENZA GAROZZO